

Allo studio la riforma del terzo settore

Potrebbe approdare al prossimo Consiglio dei Ministri un Ddl. delega in materia

/ Francesco CAPOGROSSI GUARNA

Potrebbe essere in dirittura d'arrivo il Ddl. delega al Governo di **riforma del Terzo Settore**, che reca "disposizioni per promuovere e favorire l'autonoma iniziativa delle persone, singole e associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale". Stando a uno schema di Ddl. passato al vaglio del pre-Consiglio dei Ministri, il testo, composto da sette articoli, conterrebbe molte novità e proposte normative da attuarsi attraverso apposite deleghe, da adottare **entro sei mesi**, che interessano questioni da sempre cruciali per gli enti non lucrativi e per chi vi opera. Tra questi (art. 1 dello schema di Ddl.) il riordino e la disciplina organica degli enti del libro I Titolo II del codice civile (artt. 14-42) e delle attività con fine solidaristico e di interesse generale, anche consentendo la **produzione** e lo **scambio di beni e servizi di utilità sociale**.

Sarebbe poi prevista apposita delega per la "Disciplina degli enti" (art. 2) riguardante la **costituzione**, l'organizzazione e le forme di **governance** dei soggetti **non profit** per valorizzarne il ruolo, con particolare riferimento a quelli che operano per la solidarietà sociale attraverso una consistente attività di **volontariato**.

Nell'esercizio di tale delega i principi e i criteri direttivi sono in sintesi i seguenti: **semplificazione** dell'iter di riconoscimento della **personalità giuridica** (DPR n. 361/2000); **individuazione** delle attività e finalità **sogettivamente non lucrative** (come ad es. avviene per le ONLUS), ma anche dei **vincoli** per l'**attività commerciale strumentale**; **gestione** dell'attività dei volontari e **prescrizione dei limiti** per poter remunerare i dirigenti e gli amministratori; precisi "indicatori" (oggi quelli non esaustivi *ex art. 10 comma 6 del DLgs. n. 460/97*) per il **divieto di distribuzione** anche in forme indirette degli **utili** e avanzi della gestione, con apertura alla **remunerazione del capitale** (ovviamente in soggetti giuridicamente adeguati); maggiore **autonomia statutaria** e di gestione fermi restando i principi di democrazia e di uguaglianza che tengano conto della **particolarità della struttura** e della compagine associativa (a volte ridottissima o in altri casi molto complessa); differenziazione dei modelli organizzativi in funzione alla dimensione economica dell'ente; **valutazione dell'impatto sociale** (misurabile in concreto) per l'affidamento di servizi (ad es. da parte degli enti locali); previsione di un "**registro unico** di settore" su base nazionale che semplifichi il sistema di registrazione degli enti; determinazione di specifiche modalità nella **verifica** e nel **controllo** dei vari soggetti (attività svolta e fine perseguita); **promozione** dei processi aggregativi di enti; mantenimento della **disciplina speciale** sulla **cooperazione allo sviluppo**; istituzione (o meglio reintroduzione) di un "orga-

nismo nazionale indipendente" (senza oneri aggiuntivi di funzionamento) con compiti di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo (dopo l'abrogazione dell'ex Agenzia per il Terzo Settore soppressa dal 2 marzo 2012, *ex art. 8 comma 23 del DL n. 16/2012 convertito*).

Altra delega importante (art. 3) riguarda il riordino e la previsione della disciplina in materia di associazionismo, volontariato (L. n. 266/91) e di promozione sociale (L. n. 383/2000), i cui principi e criteri direttivi consistono nell'**armonizzare** le diverse **norme** vigenti, **promuovere** la **cultura del volontariato** tra i giovani, valorizzare le **reti di secondo livello**, riorganizzare il sistema dei Centri di servizio per il volontariato, dei Comitati di gestione nonché dell'Osservatorio nazionale.

Viene poi previsto uno specifico intervento sull'**impresa sociale** (DLgs. n. 155/2006) che di recente aveva già formato oggetto di ampia discussione e **proposte di revisione organica** (Ddl. A.S. n. 1418 del 27 marzo 2014 su "Disposizioni a sostegno dell'impresa sociale").

Più in dettaglio, le modifiche si riferiscono alla possibilità di considerare **non più facoltativa** l'assunzione di tale **qualifica**, all'**ampliamento** dei **settori di attività** e della loro compatibilità entro certi limiti nello svolgere attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale, all'**apertura** a forme di **remunerazione del capitale** e **ripartizione** degli **utili** a precise condizioni e alla possibilità di raccogliere capitali di rischio tramite portali on line (come per le start up innovative), alla modalità di attribuzione della qualifica alle cooperative sociali e loro consorzi nonché all'introduzione di **misure fiscali** (oggi del tutto assenti) che ne favoriscano l'appeal e l'attrazione degli investimenti.

È poi prevista (art. 5) una **revisione** dell'attuale disciplina del **servizio civile** (DLgs. n. 77/2002 e L. n. 64/2001), finalizzata all'istituzione di un servizio civile nazionale universale, anche per riconoscere le competenze acquisite nel periodo e favorire l'inserimento lavorativo dei giovani. Infine, la delega per il **riordino** e l'**armonizzazione** del **sistema tributario**, delle forme di **fiscaltà di vantaggio** e di **sostegno economico** (art. 6).

I principi e i criteri direttivi previsti sono volti ad introdurre un **regime di tassazione** tenendo conto dei **fini solidaristici** dell'ente, del divieto di distribuzione e dell'impatto sociale per le attività svolte, razionalizzando il sistema delle erogazioni liberali deducibili e detraibili, **stabilizzando il 5 per mille**, diffondendo i titoli di solidarietà (art. 29 del DLgs. n. 460/97) e favorendo l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e di quelli confiscati alla criminalità organizzata.